

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria**

**Modifica del 18 settembre 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato al decreto del Consiglio federale del 23 gennaio 2014<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 8*

**A. Adeguamento salariale e salari minimi per tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amministrativo del Giura bernese del Cantone di Berna**

- 1. Adeguamento salariale**
- 2. Salari minimi (art. 36 CCL)**

**B. Regolamento supplementare per il Cantone di Ginevra**

- 1. Campo d'applicazione personale**
- 2. Salari minimi contrattuali**
- 3. Salari effettivi**
- 4. Salari e vacanze per gli apprendisti**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 2014 1479

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

18 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova